

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 17 settembre 2014, n. 50

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 2,55 MWe da realizzare nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in località "Apicella".

Il giorno 17/09/2014 in Bari, nella sede del Servizio

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI,
RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA**

VISTA la Sentenza del T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Sez. I n. 108 del 27/01/2014 di nomina del Commissario ad acta per il procedimento in oggetto;

DETERMINA

Art. 1

Si prende atto del provvedimento di Autorizza-

zione Unica del Commissario ad acta acquisito in data 16/09/2014 al prot. n. 5034 che, allegato alla presente Determinazione, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Ufficio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente Determinazione alla Società istante ed al Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).

Art. 3

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 2 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA
nominato con sentenza del T.A.R. PUGLIA 108/2014 del 27/01/2014.

Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un ampliamento costituito da n. 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 2,55 MW, relativo a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 3,84 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'ampliamento dell'impianto stesso, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia - località "Apicella". Società NCD Divisione Eolica S.r.l, con sede legale in Contrada Ariella - Castelnuovo della Daunia - P. IVA 02315850715.

Il giorno 24 giugno 2014, premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., con sede legale in Castelnuovo della Daunia (FG) Contrada Ariella sc (R.E.A., C.C.I.A.A. n. 209863) iscritta al Registro delle Imprese di Foggia n. FG 20458/1998, C.F./P. IVA 02315850715, nella persona della Sig.ra Rosina De Cristofaro, nata a Motta Montecorvino il 21/05/1948, domiciliata per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di legale rappresentante, presentava domanda di autorizzazione unica in data 27/03/2009 in conformità al D.G.R. 35/07 così come modificata dalla L.R. 31/08 e alla D.G.R. 1462/08, per la costruzione e l’esercizio di un ampliamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 7,65 MW nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Castelnuovo delle Daunia (FG) località “Apicella”;
- la Regione Puglia Assessorato all’Ambiente Settore Ecologia, con determinazione dirigenziale n. 214 del 24/04/2006 escludeva il progetto dalle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 11 del 2001;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con lettera del 26/05/2009 avente protocollo n.AOO_046 26/05/2009-0005828, invitava la Società ad integrare la documentazione richiesta, pena la improcedibilità della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
- la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 22/06/2009 inviava la documentazione integrativa richiesta;
- la Regione Puglia Assessorato all’Ecologia – Servizio Ecologia con determinazione dirigenziale n. 264 del 14/05/2009, ritiene di poter prorogare per il periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, l’efficacia del parere espresso con Determinazione Dirigenziale n. 214 del 24/04/2006, *fermo restando il rispetto delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate. Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento n. 214 del 24/04/2006;*

- la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 24/06/2009 inoltrava alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, copia del P.R.I.E. approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale, il quale andava a sostituire il certificato di destinazione urbanistica, specificando che l'ampliamento richiesto era stato già contemplato nel P.R.I.E.;

- la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 14/07/2009 inoltrava una integrazione di documentazione per completare la procedura di "verifica della documentazione relativa alla domanda" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007 par. 2.3.2 al fine di promuovere la conferenza dei servizi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, così come previsti dal D.Lgs 387/2003, provvedeva all'avvio del procedimento con lettera del 13/08/2009 avente protocollo n. AOO_096 13/08/2009-0005828, indirizzata alla Società NCD Divisione Eolica S.r.l. ed agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 29/09/2009 inoltrava alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Settore Industria - Industria Energetica, il progetto definitivo integrato con gli elaborati redatti per la verifica, la costruzione e l'esercizio dell'ampliamento dell'impianto eolico in oggetto;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con lettera del 17/12/2009 avente protocollo n. AOO_046 17/12/2009-0014072, convocava tutti gli Enti ritenuti competenti per il giorno 19 gennaio 2010 alle ore 15:30 alla Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, provvedeva alla trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi con lettera del 02/03/2010 avente protocollo n. AOO_159 02/03/2010-0003304, indirizzata alla Società NCD Divisione Eolica S.r.l. ed agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

Nel corso della conferenza sono stati assommati i seguenti pareri, letti e comunicati ai presenti, come da moduli acquisiti allo stesso verbale:

- Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - Prot. n. 6352 del 06/10/09: Nulla osta di massima;

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Prot. n. 13711 del 14/10/2009: Rammenta l'obbligo della prescritta richiesta di sopralluogo per l'ottenimento del documento autorizzativo di prevenzione incendi;

- Nota del Comando in Capo - Dipartimento Militare Marittimo - Prot. n. 57797 del 29/12/2009 con allegata nota 39557/09: Nulla osta;

- Nota Ministero della Difesa del 26/10/2009: rappresenta la necessità di acquisire preventivamente il parere dei Comandi di Forza Armata;

- Nota fax dell'ASL/fg - Prot. n. 783 dell'11/01/2010: parere favorevole;

- Nota fax della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - Prot. n. 7777 del 01/10/2009: richiesta di documentazione integrativa;

Nel corso della conferenza sono stati consegnati i seguenti pareri letti e comunicati ai presenti:

- Regione Puglia - Servizio Foreste rilasciava parere favorevole a condizione: segnalare l'esistenza di vincolo idrogeologico (norma di riferimento n.3267/1923). Nota: *Esperito sopralluogo in data 14/01/2010, si confermano le risultanze del n. prot. 4446 del 13/11/2006, con relative prescrizioni in ordine alla corretta regimentazione delle acque e al rispetto del regolamento regionale n. 10/2009;*

- Regione Puglia - Servizio Agricoltura del 19/01/2010: il parere verrà rilasciato a seguito della dichiarazione relativa ai finanziamenti pubblici e ad una approfondita esamina dei vincoli;

- il Comune di Castelnuovo della Daunia in data 19/01/2010 non esprimeva parere poiché non era in grado di stabilire se i termini di presentazione dell'autorizzazione risultavano o meno conformi ai termini rispetto alla data di approvazione del P.R.I.E.;
- il Comune di Pietramontecorvino, tramite il consiglio comunale di Pietramontecorvino, con atto n. 20 del 08/07/2008, deliberava parere contrario alla sottoscrizione della Convenzione proposta dalla società NCD Divisione Eolica S.r.l. relativa alla installazione di aerogeneratori posti a meno di 500 metri dal confine comunale;
- l'Arpa Puglia in data 19/01/2010 esprimeva parere non favorevole poiché ritenute necessarie diverse integrazioni e chiarimenti riepilogati nello stesso documento;
- la Ncd Divisione Eolica S.r.l. depositava in tal sede copia della STMD e accettazione della STMD da parte della Ncd Divisione Eolica S.r.l. e preventivo Enel Divisione Infrastrutture e Reti del 20/10/2008, avente protocollo n. 0511613, relativo alla richiesta di aumento di potenza della connessione esistente e relativa comunicazione di accettazione dello stesso da parte della Società richiedente;
- La Ncd Divisione Eolica S.r.l. in tal sede dichiarava che il numero degli aerogeneratori oggetto della discussione era pari a n. 6 (sei) per una potenza totale pari a 5,1 MW;
- La Ncd Divisione Eolica S.r.l. inoltre in tal sede dichiarava che per il progetto in oggetto è stato avviato nel 2002 un iter autorizzativo volto all'ottenimento del permesso di costruire non essendo entrata in vigore il D.Lgs 387/2003. Ne acquisiva tra l'altro tutti gli altri pareri favorevoli volti all'ottenimento del permesso. Nota: *Il comune di Castelnuovo della Daunia ha approvato, sottoscrivendo anche una convenzione a novembre 2003, l'ampliamento in oggetto. L'ha inserito nella tavola 8 del P.R.I.E. approvato e lo ha citato nella relazione tecnica. Per quanto concerne il limitrofo Comune di Pietramontecorvino, gli aerogeneratori ricadono nel buffer dei 500 metri dal Comune limitrofo. Per tale ragione la NCD Divisione Eolica S.r.l., dietro sentenza del TAR 649/2008, ha presentato un atto unilaterale d'obbligo nel quale assumeva gli impegni previsti dall'allegato A5 della delibera di G.R. del 02/03/2004 n. 131, contenuto confermato dal regolamento n. 16/2006 cui rinvia la L.R. 40/2007 (atto unilaterale registrato in Lucera il 28/11/2008 al n. 2120 presso notaio dott.ssa Orfina Scrocco).*

Preso atto del Verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra, al quale venivano allegati i pareri di seguito riportati:

- Regione Puglia – Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana Servizio Attività Estrattive del 06/10/2009 avente protocollo n. AOO_154 06/10/2009-6352: nulla osta di massima ai fini minerari alla realizzazione del progetto, avendo riscontrato che l'intervento a farsi non ricade in alcun bacino del PRAE approvato con DGR n. 580 del 15/07/2007, specificando che la Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodi alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m (venti metri), così come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 sulle norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia – Ufficio Prevenzione: la documentazione inviata non risultava redatta secondo la normativa disciplinante le modalità di progettazione ed i contenuti dei procedimenti di prevenzione incendi. Dall'esame di massima effettuato non sembrerebbero state individuate, tra le opere di nuova realizzazione, attività soggette all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, rammentando che anche in caso di attività non soggette a controllo, sussisteva comunque *l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio*;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – Taranto – Servizio Infrastrutture e Demanio Sez. Demanio del 29/12/2009 avente protocollo n. 057797/UI-DEM/2009: rilascio nulla osta. Si rilevava inoltre l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale per la tutela del volo a bassa quota;

- Ministero della Difesa Direzione Generale dei Lavori e del Demanio II Reparto – VI Divisione – II Sezione del 26/10/2009 avente protocollo n. M_D/GGEN02/418557/262/C458-4-09/2009: rappresentava la necessità di acquisire preventivamente il parere del Comandi di Forza Armata;
- Regione Puglia ASL Foggia del 11/01/2010 Prot. n. 789/09 rilasciava parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario;
- Ispettorato delle Infrastrutture Dell'Esercito Comando Infrastrutture Sud del 16/12/2009 protocollo n.0021657 rilasciava nulla osta subordinato alla effettuazione degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia del 01/10/2009 protocollo n. 7777, restava in attesa di ricevere copia completa di tutti gli elaborati grafici e fotografici relativi al progetto definitivo, unitamente alla cartografia del PUTT/paesaggio (ambiti territoriali estesi e ambiti territoriali distinti) al fine di una compiuta verifica degli eventuali vincoli paesaggistici presenti sull'area di intervento, di cui agli artt. 136 e 142 D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.. Trattandosi di un intervento di “ampliamento” l'ufficio richiedeva altresì di documentare la legittimità paesaggistica dell'esistente;

Preso atto anche degli altri pareri espressi e di seguito riportati:

- Acquedotto Pugliese – Direzione Operativa Unità Territoriale di Foggia – Area manutenzione & engineering del 15/01/2010 protocollo n. 0005162: esprimeva parere favorevole ma comunicava alla Società richiedente che veniva riscontrata una interferenza con la condotta AQP nel tratto compreso tra gli impianti M12 e M13, fornendo nella comunicazione le indicazioni per la prosecuzione dell'iter autorizzativo;
- Autorità di Bacino del 19/01/2010 protocollo n. 0000579: esprimeva parere favorevole a condizione che:
 - *nelle aree ovi si è rilevata la presenza di movimenti gravitativi di versante, in considerazione del sovraccarico che sarebbe determinato sulle stesse dall'intervento a farsi e del conseguente aggravio delle condizioni di instabilità ivi presenti, siano verificate le condizioni di sicurezza dei pendii, in condizioni ante e post operam, tenendo anche in conto gli effetti peggiorativi legati alla presenza di un eventuale carico piezometrico;*
 - *le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;*
 - *le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;*
 - *durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;*
 - *sia garantito il regolare deflusso naturale delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate, anche attraverso la realizzazione di adeguate reti di regimentazione e drenaggio da mantenere in efficiente stato di manutenzione.*
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata del 18/01/2010 protocollo n. 17682: dall'esame della documentazione tecnica a corredo dell'istanza dichiarava che non emergevano interferenze tra gli interventi in progetto e le opere e gli impianti gestiti dal Consorzio;
- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. – 3^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio del 03/02/2010 protocollo n. 5541 rilasciavano nulla osta militare per gli aspetti demaniali di competenza, precisando che, per quanto concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile del 02/03/2010 protocollo n. 0014420/DIRGEN/AOC: rilasciava nulla osta di competenza;
- Regione Puglia – Aree Politiche per l'ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio Lavori Pubblici del 12/02/2010 protocollo n. 64/15817 rilasciavano nulla osta una volta verificata la

correttezza e legittimità esecutiva della linea di condotta ENEL alla realizzazione del progetto di ampliamento previsto;

- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del 26/02/2010 protocollo n. 2919 rilasciava *parere subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc*;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia del 08.03.2010 rilasciava nulla osta alla realizzazione del progetto di ampliamento per la potenza elettrica di 5,1 MW (n. 6 aerogeneratori da 0,85MW), fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'allegato A5 delle linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia;

- Regione Puglia – Aree Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura del 08/03/2010 protocollo AOO030 n. 21779 riteneva il progetto conforme alle norme citate in premessa e pertanto non lesivo per il contesto agricolo nel quale deve essere realizzato;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Taranto del 29/12/2012 aventi protocollo n. 104416 subordinava il proprio parere all'applicazione di misure cautelari e prescrittive, con la verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree di progetto e dei cavidotti interrati, in quanto le opere in progetto investono una fascia territoriale interessata dal passaggio di un tracciato di età romana segnalato dall'Alvisi (G. Alvisi, La viabilità romana della Daunia, Bari 1970, pp 84-87) come anche la presenza di insediamenti rurali di età romana. *Richiedeva di effettuare preventivamente una verifica dell'interesse archeologico delle aree di progetto da professionista qualificato*;

- Ministero della Difesa Direzione Generale dei Lavori e del Demanio II Reparto – VI Divisione – II Sezione del 18/03/2010 avente protocollo n. M_D/GGEN02/418557/262/C458-5-09/2010 rilasciava nulla osta della Direzione Generale all'ampliamento dell'impianto in oggetto a condizione che alla società sia fatto *obbligo di attenersi alle direttive riguardanti la segnalazione di eventuali opere in elevazione*, costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività fino allo smantellamento della struttura. *Inoltre poiché la zona non risultava bonificata da ordigni bellici, il presente nulla osta è condizionato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto*;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia del 25/01/2010 protocollo n.952 non riteneva di formulare alcun parere di competenza in quanto dall'esame della cartografia PUTT/paesaggio non si evincevano ambiti territoriali assoggettati a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004 e s.m.i.;

Rilevato altresì che:

- la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 18/03/2010 chiedeva alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, Lavoro e Innovazione Settore Industria – Industria Energetica la conclusione del procedimento;

- la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 01/04/2010 invitava e diffidava la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, Lavoro e Innovazione Settore Industria – Industria Energetica a concludere il procedimento premettendo che:

- in data 16.01.2002 prot. N. 182 del Comune di Castelnuovo della Daunia, la NCD Divisione Eolica presentava richiesta per l'approvazione di un progetto per l'ampliamento di un impianto eolico incontrada "Apicella" con l'installazione di ulteriori n. 16 aerogeneratori;

- il Comune di Castelnuovo della Daunia con delibera n. 11 del 13.03.2002 esprimeva parere favorevole all'ampliamento del parco eolico della NCD Divisione Eolica S.r.l.;

- In data 26.03.2003 la NCD Divisione Eolica S.r.l. chiedeva al Dirigente dell'UTC di Castelnuovo della Daunia il rilascio della relativa concessione edilizia;
- In data 29.04.2002 il Dirigente dell'UTC del Comune di Castelnuovo della Daunia richiedeva a mezzoraccomandata A/R, il *progetto esecutivo* "... al fine di consentire all'Ufficio la normale istruttoria ed il conseguente iter amministrativo";
- Il Comune di Castelnuovo della Daunia con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 6.6.2003 approvava il progetto definitivo di ampliamento del parco eolico presentato dalla società NCD Divisione Eolica S.r.l. riducendo il numero di aerogeneratori da 16 a 9;
- In data 12.08.2003 prot. 2673 del Comune di Castelnuovo della Daunia, in data 7.8.2003 prot. 33962 della Provincia di Foggia, Servizio Ambiente e a mezzo raccomandata alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente settore Ecologia, la NCD Divisione Eolica richiedeva all'ente competente, di esprimersi in merito all'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A.;
- In data 16.09.2003 prot. n. 7898 il Dirigente del settore Ecologia, invitava l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo della Daunia a far pervenire l'apposita attestazione all'albo pretorio ed a comunicare le eventuali osservazioni pervenute;
- Con nota acquisita al prot. n. 11876 del 24.11.2004 la NCD Divisione Eolica S.r.l. trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001 la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di ampliamento di una wind farm esistente;
- con Determina Dirigenziale n. 214 del 24.04.2006 veniva esclusa dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente i lavori di ampliamento di una wind farm esistente nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG);
- le prescrizioni indicate nella Determina subordinavano l'installazione delle pale all'accordo con l'amministrazione limitrofa, così come indicato nell'Allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", poiché tutte le pale proposte distano meno di 500 m dal confine con il Comune di Pietramontecorvino nonché "...all'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, in particolare, il parere dell'Autorità di Bacino";
- in data 13.11.2006 con prot. n. 4446 la Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Settore Foreste Sezione Provinciale di Foggia, Ufficio pianificazione forestale, rilasciava il nulla osta per i lavori dell'ampliamento in oggetto;
- in data 06.09.2006 con prot. RGC-16/43/10943/2/105/06 l'Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale, Ufficio Demanio esprimeva parere favorevole per l'ampliamento in oggetto;
- in data 15.06.2006 la NCD Divisione Eolica S.r.l. richiedeva all'Autorità di Bacino della Puglia l'autorizzazione per i lavori di ampliamento; questa veniva rilasciata il 03.08.2007 prot. n. 0006700;
- con nota del 23.06.2006 la NCD Divisione Eolica S.r.l. inoltrava al Comune di Pietramontecorvino una richiesta di parere scritto relativo alla installazione dei predetti aerogeneratori;
- in data 13.11.2008 con ordinanza sospensiva n. 00649/2008 il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia rilevava che la NCD Divisione Eolica S.r.l. "...può dare impulso al procedimento in quanto, al fine della salvaguardia degli interessi dei comuni limitrofi, è sufficiente un atto unilaterale di assunzione, da parte del soggetto proponente, degli impegni previsti dall'Allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia";
- in data 01.12.2008 con prot. n. 3943 la NCD Divisione Eolica S.r.l. presentava istanza per il rilascio del permesso di costruire al Dirigente dell'Ufficio Tecnico di Castelnuovo della Daunia (FG);
- in data 02.12.2008 con prot. n. 3953 il Dirigente dell'UTC del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) richiedeva parere alla Regione Puglia Assessorato allo Sviluppo Economico – Settore Industria ed Energia, se la NCD Divisione Eolica S.r.l. avesse facoltà di continuare l'iter autorizzativo avviato con la richiesta di rilascio di Concessione Edilizia oppure se avesse dovuto avviare una richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003;

- in data 17.03.2009 la Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico – Settore Industria ed Energia, riscontrava la propria competenza in merito al rilascio dell’Autorizzazione Unica e comunicava alla NCD Divisione Eolica S.r.l. di presentare formale richiesta di Autorizzazione Unica;
 - in data 30.03.2009 la NCD Divisione Eolica S.r.l. presentava richiesta di Autorizzazione Unica presso la Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico – Settore Industria ed Energia, la quale istanza veniva perfezionata dal punto di vista amministrativo in data 14.07.2009;
 - in data 19.02.2010 si teneva la Conferenza di servizi ai sensi del § 2.3.4 della DGR n. 35/2007; La Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 28/04/2010 inviava alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, Lavoro e Innovazione Settore Industria – Energia, dichiarazione sostitutiva di certificazione al parere da parte dell’Assessorato Regionale Assetto del Territorio – Urbanistica, a firma dell’ing. Raffaele Calabrese, diffidando l’ente a concludere il procedimento;
 - La Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 12/05/2010 inviava alla Regione Puglia Servizio Urbanistica ed alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, Lavoro e Innovazione Settore Industria – Energia, documentazione richiesta in merito alla vicinanza di boschi;
 - La Regione Puglia Servizio Energia con nota prot. 10216 del 30/06/2010, trasmetteva alla Società il parere negativo di compatibilità per gli aspetti paesaggistici con il PUTT rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota prot. n. 2586 del 24/06/2010;
 - La Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 16/07/2010 inviava alla Regione Puglia Servizio Energia richiesta di sospensione momentanea della conclusione del procedimento in attesa della discussione dell’istanza cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica;
 - il Tar Puglia con ordinanza n. 549/2010 accoglieva la domanda di sospensione ai fini del riesame dell’incidenza paesaggistica dell’ampliamento proposto;
 - il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n. 4888 del 03/09/2010, confermava il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica per l’impianto eolico in oggetto;
 - La Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 08/09/2010 inviava nuovamente alla Regione Puglia Servizio Energia richiesta di sospensione momentanea della conclusione del procedimento in attesa della discussione dell’istanza cautelare proposta avverso il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica;
 - La Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 04/11/2010 sollecitava il Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, Lavoro e Innovazione Settore Industria – Energia a concludere il procedimento nel più breve tempo possibile alla luce della sentenza del TAR Puglia n. 3734/2010;
 - L’ufficio Energia e Reti Energetiche, alla luce del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota prot. 2586 del 24/06/2010 e successivamente confermato con nota prot. n. 4888 del 03/09/2010 nonché della sentenza n. 3734/2010 che ordinava alla Regione Puglia di provvedere nel termine di 60 giorni, con nota prot. n. 16866 del 01/12/2010 comunicava alla società la conclusione negativa del procedimento di Autorizzazione Unica;
 - La Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 14/12/2010 invitava e diffidava L’ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia ad annullare la nota prot. n. 16866 del 01/12/2010 ed a chiudere il procedimento positivamente alla luce dell’ordinanza del TAR Puglia n. 890/2010 la quale sospendeva l’efficacia del diniego di autorizzazione paesaggistica rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota prot. 2586 del 24/06/2010;
- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) in data 15/07/2013 pronunciava sentenza sul ricorso numero di registro generale 10554 del 2011, proposto da Ncd - Divisione eolica srl, riportato di seguito integralmente:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) in data 15/07/2013 ha pronunciato sentenza sul ricorso numero di registro generale 10554 del 2011, proposto da Ncd - Divisione eolica srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, e con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello 40 contro Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, e con domicilio eletto presso gli Uffici della Delegazione romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini 36 per la riforma della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari, Sezione I - n.1846/2011, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione paesaggistica per ampliamento impianto di produzione energia elettrica da fonte eolica, nella parte in cui, nell'accogliere solo in parte il ricorso per motivi aggiunti proposto dall'appellante avverso il diniego regionale di autorizzazione paesaggistica prot. n. 159 del 3.9.2010, ha statuito che l'impianto eolico in contestazione non può reputarsi esentato dall'autorizzazione paesaggistica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l'appello incidentale da quest'ultima proposto;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2012 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Uditi per le parti gli avvocati Andrea Vantaggiato, su delega dell'avv. Giuseppe Mescia, e Anna Bucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto:

1. – L'appellata sentenza n. 1846/2011 è stata resa sul ricorso n. 1092/2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'attuale appellante principale Ncd - Divisione eolica srl (in prosieguo, per brevità, NCD) per l'annullamento della nota della Regione Puglia - Servizio assetto del territorio - Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica, prot. n. 159 del 24 giugno 2010, recante diniego a NCD dell'autorizzazione paesaggistica in ordine al "Progetto di ampliamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 7,65 MW sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) - località Apicella. Ditta: NCD Divisione eolica srl".

La sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso NCD, accogliendone però i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullando la impugnata nota prot. n. 159 del 3 settembre 2010 [recante conferma – con riesame alla luce dell'ordinanza del Tar 21 luglio 2010 n. 549 - del citato precedente diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. 159 del 24 giugno 2010], con gli atti presupposti, per quanto di residuo interesse.

La NCD contesta la sentenza n. 1846/2011 nella parte in cui - con riferimento alla citata nota prot. n. 159 del 3 settembre 2010 impugnata coi motivi aggiunti in primo grado – ha ritenuto che il progetto di ampliamento di un impianto eolico "non può reputarsi esentato dall'autorizzazione paesaggistica".

L'appello denuncia:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5.01 e 5.02 delle NTA del PUTT/P approvato con deliberazione di giunta regionale 15 dicembre 2000 n. 1748 - Illegittimità. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 387/2003 - Illegittimità. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto dell'impugnata decisione n. 1846 del 6 dicembre 2011. Ingiustizia manifesta dell'impugnata decisione n. 1846 del 6 dicembre 2011.

II. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 327/2001 - Illegittimità. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo n. 387/2003 - Illegittimità. Illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta dell'impugnata decisione n. 1846 del 6 dicembre 2011.

2 - La Regione Puglia si è costituita in data 28/01/12 eccependo carenza di interesse all'appello (essendo la sentenza appellata favorevole all'appellante) e comunque l'infondatezza del gravame.

La Regione ha successivamente proposto, ai sensi degli articoli 96 del codice del processo amministrativo e 333 del codice di procedura civile, appello incidentale autonomo.

Quest'ultimo, oltre a ribadire le difese del primo grado, rileva che in quella sede sono stati depositati: l'estratto planimetrico della cartografia del PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) raffigurante gli ATE (Ambiti territoriali estesi) dell'area in questione di tipo "C - distinguibile" ed interessati all'intervento, evidenziati in giallo; l'estratto planimetrico della cartografia del PUTT/P che individua gli ATD (Ambiti territoriali distinti, nella fattispecie "areaboscata") della stessa area; gli elaborati progettuali denominati tav. 1.4 e tav. 4.4 allegati al SIA (Studio di impatto ambientale presentato dalla ricorrente NCD a corredo della istanza di autorizzazione); ortofoto e planimetria degli ATE PUTT/P con sovrapposizione delle opere di progetto. E che da tutti questi documenti sono chiaramente visibili le aree vincolate dal PUTT/P come ATE di tipo "C - distinguibile" e ATE di tipo "D - relativo" e le aree boscate, interessate ed intercettate dall'intervento in esame. Dagli elaborati di cui sopra - rileva la Regione - si evince che l'intero impianto ricade in area vincolata dal PUTT/P come ATE, in parte di tipo "C" e in parte di tipo "D". Sicché, sostiene la Regione: erroneamente la appellata sentenza n. 1846/2011 ha ritenuto che solo i cavidotti e la strada rientrassero in ATE di tipo "D"; nella sentenza impugnata si confonde tra il vincolo derivante dall'ATE di tipo "D - relativo" e il vincolo derivante dall'ATD (Ambito territoriale distinto) "area boscata"; dagli stessi elaborati sopra citati si evince che non solo gli aerogeneratori M10, M13 e M14 rientrano in area annessa alle aree boscate, ma anche la viabilità di collegamento tra i vari aerogeneratori, in particolare quella a servizio dell'aerogeneratore M10, attraversano e tagliano in pieno l'area boscata in argomento, e conseguentemente il rilievo dell'appellata sentenza secondo cui "i rilievi relativi agli aerogeneratori M10, M13 e M14 rimangono, allo stato degli atti, ingiustificati" è erroneo.

Aggiunge il gravame regionale: che erroneamente la appellata sentenza ha ritenuto che l'Amministrazione non può, nel corretto esercizio della propria discrezionalità, non farsi carico sia dell'esistenza di atti pianificatori [in particolare il PRIE (Piano di realizzazione degli impianti eolici) del Comune interessato] da cui risultano vincoli localizzati in maniera dissonante; che infatti, a parte ogni considerazione circa la relativa normativa di riferimento (attinta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010), l'Ufficio APP è tenuto ad effettuare le verifiche e le valutazioni sulla base delle risultanze delle emergenze evidenziate nella cartografia allegata al PUTT/P; che pertanto irrilevanti sono le eventuali risultanze difformi delle tavole allegate al PRIE; che erroneamente la sentenza censura il giudizio espresso dalla Regione Puglia in merito al cosiddetto effetto selva; che erroneamente la sentenza ha ritenuto (essendosi già pronunciato in materia il Servizio foreste) lo stato di salute delle piante al di fuori della competenza del Servizio assetto del territorio.

3. - Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti, contestando le rispettive prospettazioni.

La NCD ha formulato richieste istruttorie, che la Regione ha contestato.

Con ordinanza n. 471/2012 è stata respinta l'istanza cautelare inserita nell'appello NCD, ed è stata fissata per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 23 ottobre 2012, data in cui la causa è passata in decisione.

Diritto:

1. - Le richieste istruttorie dell'appellante principale possono essere disattese, poiché il Collegio riscontra in atti tutti i dati necessari per decidere.

L'eccezione d'inammissibilità dell'appello NCD per difetto di interesse (dato l'accoglimento del ricorso di primo grado) va anch'essa disattesa, poiché l'appellata sentenza non accoglie totalmente il ricorso di primo grado, e l'appello avverso contesta la parte della sentenza del Tar sfavorevole a NCD (quella in cui la sentenza di primo grado ha ritenuto che il progetto di ampliamento di un impianto eolico "non può reputarsi esentato dall'autorizzazione paesaggistica").

Ciò premesso, l'appello principale NCD va respinto, mentre l'appello incidentale autonomo della Regione Puglia va accolto in parte.

2.0 - Relativamente all'appello principale NCD si rileva quanto segue.

2.1 - L'appellata sentenza n. 1846/2011 – in esito ad articolata vicenda che ha visto anche pronunce giurisdizionali cautelari del Tar (l'ordinanza 21 luglio 2010, n. 549 e l'ordinanza 1 dicembre 2010, n. 890) e del Consiglio di Stato (Sezione V, ordinanza 8 marzo 2011, n. 1095) - ha deciso sull'ultimo pronunciamento espresso dalla Regione Puglia (con la nota prot. n. 159 del 3 settembre 2010) sul Progetto NCD di ampliamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica ("Progetto di ampliamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 7,65 MW sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) - località Apicella. Ditta: NCD Divisione eolica srl").

La sentenza – accogliendo i rilievi NCD - ha ritenuto illegittimo il diniego della Regione, così annullando la citata nota 3 settembre 2010 n. 159, da ultimo impugnata da NCD con motivi aggiunti, e gli atti presupposti.

La sentenza però – contro gli assunti NCD – ha anche rilevato che l'ampliamento in contestazione non può reputarsi esentato dall'autorizzazione paesaggistica.

2.2 - L'appello NCD contesta quest'ultimo rilievo.

Lamenta NCD che il giudice di primo grado ha del tutto disatteso l'assorbente motivo di gravame il quale sosteneva che per la realizzazione del progettato impianto eolico non era affatto necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica regionale ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/P poiché, essendo tale opera dichiarata ex lege indifferibile e urgente, l'autorizzazione paesaggistica non era richiesta.

L'art. 5.01 9 delle NTA del PUTT/P – sostiene NCD - assoggetta al preliminare rilascio dell'autorizzazione paesaggistica i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano. E il successivo art. 5.02, al punto 1.07, precisa: "l'autorizzazione paesaggistica non va richiesta: per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzioni di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili ed urgenti conseguenti a norme di legge o provvedimenti statali e/o regionali". E poiché l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 dispone (in coerenza col previgente quadro normativo e con gli obiettivi - tracciati in sede internazionale dal Protocollo di Kyoto - di individuare una corsia preferenziale per l'installazione di impianti che rispondono alla finalità di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera entro e non oltre la data del 31.12.2010) che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" ne deriverebbe che ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico – come è quello in contestazione - non è affatto necessaria la preventiva acquisizione dell'autorizzazione, così come risulterebbe da varie pronunce di questo Consiglio di Stato (Sezione V: 6 febbraio 2009, n. 697; 10 maggio 2010, n. 2756; Sezione VI: 6 settembre 2010, n. 6480).

La deducente NCD prende atto dei rilievi del Tar (secondo cui "è vero che, secondo il punto 1.07 dell'articolo 5.02 del PUTT/P, le opere dichiarate indifferibili ed urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali sono esentate dall'autorizzazione paesaggistica; tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, gli interventi per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile sono considerati ex lege opere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza solo se autorizzati ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Di conseguenza, l'ampliamento in contestazione, in quanto privo di autorizzazione unica e conseguentemente del carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, non può reputarsi esentato dall'autorizzazione paesaggistica, solo perché, in astratto, per la tipologia dell'opera, potrebbe conseguire tale carattere"), ma sostiene che l'argomentazione del primo giudice contrasta con i principi generali in materia di dichiarazione di pubblica utilità, e sarebbe altresì illogica ed irragionevole ed in spregio alle precipue finalità di semplificazione procedimentale sottese al citato art. 5.02, punto 1.07, delle NTA del PUTT/P.

Del resto – aggiunge NCD - l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado si pone pure in contrasto con il principio generale secondo cui qualsiasi disposizione, sia essa normativa o negoziale, deve essere interpretata nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

2.3 – Le censure NCD sono infondate.

In diritto, è decisiva la circostanza che l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 ("le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"), applicato dall'appellata sentenza e richiamato anche dalla deducente NCD, prevede espressamente che gli interventi per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile sono considerati ex lege opere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (e dunque, ai sensi dell'articolo 5.02, punto 1.07, del PUTT/P, sono esentati dall'autorizzazione paesaggistica) solo se autorizzati ai sensi del comma 3 della medesima disposizione (art 12, comma 3, citato, come così modificato dall'art.2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione

I rilievi che in proposito fa l'appellante non sono pertinenti.

Il richiamo di legge al necessario presupposto della previa autorizzazione di impianti, opere connesse e infrastrutture è chiaro, sicché la fattispecie non necessita né dell'ausilio dei principi generali né dei criteri di logica e ragionevolezza (in claris non fitinterpretatio); e le finalità di semplificazione procedimentale sottese alle norme regolamentari di pianificazione (art. 5.02, punto 1.07, delle NTA del PUTT/P), richiamate da NCD, vanno coordinate con le finalità di "rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" espressamente richiamate dalla disposizione del citato art. 12, comma 3, che ha rango superiore rispetto alle disposizioni delle NTA del PUTT/P.

Del resto la stessa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato citata da NCD richiama comunque le norme statali (C.d.S., Sez. V: 6 febbraio 2009, n. 697), ed esprime la necessità del provvedimento di compatibilità paesaggistica da parte della Regione in caso di rilevanti modifiche del paesaggio/territorio, compatibilità da appurare evidentemente col relativo procedimento (C.d.S., Sez. V, 10 maggio 2010, n. 2756; Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6480).

3.0 – Alla Regione la sentenza del Tar contesta che "le riscontrate carenze e incongruenze nell'istruttoria, nella valutazione e nella motivazione del diniego di autorizzazione non possono che comportare l'annullamento dell'atto".

L'appello regionale sostiene che:

- erroneamente la appellata sentenza n. 1846/2011 ha ritenuto che solo i cavidotti e la strada rientrassero in ATE di tipo "D";

- erroneamente la sentenza impugnata equivoca tra il vincolo derivante dall' ATE di tipo "D – relativo" e il vincolo derivante dall'ATD (Ambito territoriale distinto) "area boscata";

- dagli stessi elaborati sopra citati si evince che non solo gli aerogeneratori M10, M13 e M14 rientrano in area annessa alle aree boscate, ma anche la viabilità di collegamento tra i vari aerogeneratori, in particolare quella a servizio dell'aerogeneratore M10, attraversano e tagliano in pieno l'area boscata in argomento, sicché il rilievo dell'appellata sentenza secondo cui "i rilievi relativi agli aerogeneratori M10, M13 e M14 rimangono, allo stato degli atti, ingiustificati" non è condivisibile;

- erroneamente la appellata sentenza ha ritenuto che l'Amministrazione non può, nel corretto esercizio della propria discrezionalità, non farsi carico sia dell'esistenza di atti pianificatori [in particolare il PRIE (Piano di realizzazione degli impianti eolici) del Comune interessato] da cui risultano vincoli localizzati in maniera dissonante. Infatti, a parte ogni considerazione circa la relativa normativa di riferimento (attinta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010), l'Ufficio APP è tenuto ad effettuare le verifiche e le valutazioni sulla base delle risultanze delle emergenze evidenziate nella cartografia allegata al PUTT/P. Pertanto irrilevanti sono le eventuali risultanze difformi delle tavole allegate al PRIE;

- del pari non condivisibile è la sentenza laddove censura il giudizio espresso dalla Regione Puglia in merito al cosiddetto effetto selva;

- erroneamente la sentenza ha ritenuto che - essendosi già pronunciato in materia il competente Servizio foreste - lo stato di salute delle piante non rientra nella competenza del Servizio assetto del territorio, giacché tale valutazione non è stata posta a base del diniego di autorizzazione paesaggistica, e comunque non ne ha rappresentato l'unico motivo (essendo il parere plurimotivato).

I rilievi della Regione sono fondati in parte. 3.1.1 – Una prima serie di censure non è fondata. Relativamente: - agli ATE (Ambiti territoriali estesi) di tipo “D”; - al vincolo derivante dall’ATE di tipo “D –relativo” e al vincolo derivante dall’ATD (Ambito territoriale distinto) “area boscata”; - alla collocazione da progetto degli aerogeneratori M10, M13 e M14 e della relativa viabilità di collegamento; - alla rilevanza o meno del contrasto - quanto ai vincoli - fra le risultanze della cartografia allegata al PUTT/P e le risultanze delle tavole allegate al PRIE (Piano di realizzazione degli impianti eolici) del Comune interessato;

L'appello incidentale della Regione richiama gli elaborati planimetrici della cartografia del PUTT/P, gli elaborati progettuali allegati allo Studio di impatto ambientale presentato dalla NCD a corredo della istanza di autorizzazione, ortofoto e planimetria degli ATE PUTT/P con sovrapposizione delle opere di progetto (v. il citato capo 3.1.0); e asserisce l'erroneità delle citate conclusioni che la sentenza, in accoglimento delle relative censure NCD, ha tratto (“le riscontrate carenze e incongruenze nell’istruttoria, nella valutazione e nella motivazione del diniego di autorizzazione non possono che comportare l’annullamento dell’atto”; così la sentenza, all’ultimo capoverso); l’addebito regionale non risulta fondato, salvo precisazioni.

Il Tar ha affermato sul punto quanto segue.

<<Già da un punto di vista di fatto la ricorrente contesta che gli aerogeneratori interferiscano con il bosco o con l'area annessa; a tal fine, la società invoca le risultanze delle tavole del PRIE (sul quale si era d'altronde pronunciata anche la Regione, giudicandolo positivamente dal punto di vista paesaggistico, parere che dovrebbe valere anche in sede applicativa, ex articolo 5, ultimo comma, del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16) che sarebbe in contrasto con la cartografia del PUTT/P, cui il Servizio si ritiene vincolato.

Sul punto la Regione nelle sue difese ribadisce "che l'Ufficio APP è tenuto ad effettuare le verifiche e le valutazioni sulla base delle risultanze delle emergenze evidenziate nella cartografia allegata al PUTT/P... Pertanto irrilevanti sono le eventuali risultanze difformi delle tavole allegate al PRIE" (memoria 25-26 novembre 2010, pagina 12).

Le censure dedotte sono fondate.

Non occorre in questa sede ripercorrere le vicende che condussero ad un'accelerata approvazione del PUTT/P.

Ciò che si deve osservare al proposito è invece la differente impostazione data agli atti tecnici del PUTT/P e dei PRIE: mentre gli elaborati del primo furono previsti con un dettaglio massimo di 1:25.000 (articolo 1.04 delle norme tecniche di attuazione) e furono ritenuti normalmente bisognosi di un adeguamento alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata (articolo 5.05), per i secondi, l'articolo 8 del Regolamento n. 16/2006, in modo più dettagliato, imponeva che tutta la cartografia doveva essere presentata “in scala opportuna”, oltre che su supporto cartaceo e su supporto informatico, in formato utilizzabile in

ambiente GIS secondo uno dei più comuni formati digitali (shp o dwg o formati comunque con questi compatibili) georeferenziata nel sistema cartografico italiano Gauss-Boaga fuso Est.

Stanti questi presupposti, di cui gli uffici regionali preposti al settore non possono che essere consapevoli, la funzione del PUTT/P mentre sicuramente comporta, nel momento in cui un immobile rientri nella perimetrazione segnata dagli atti del piano paesaggistico, che la Regione abbia il potere di esprimersi sull'autorizzabilità dell'intervento, non riduce l'attività amministrativa ad una mera rilevazione dei dati cartografici.

Il potere esercitato in sede di autorizzazione, pur con i limiti delineati dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nelle sue successive versioni, rimane quello di verificare compiutamente la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato, attraverso un'attenta e ponderata valutazione tecnico-discrezionale, sulla scorta dell'istruttoria, comprensiva della documentazione a corredo del progetto, espressamente disciplinata all'uopo dal terzo comma dell'articolo 146 citato (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 3 dicembre 2010 n. 2784).

Ciò significa in concreto che l'Amministrazione non può, nel corretto esercizio della propria discrezionalità, non farsi carico sia dell'esistenza di atti pianificatori da cui risultano vincoli localizzati in maniera dissonante sia della realtà dello stato dei luoghi; producendo altrimenti il giudizio di compatibilità paesaggistica effetti sproporzionati rispetto al valore tutelato.

Di conseguenza, i rilievi relativi agli aerogeneratori M10, M13 e M14 rimangono, allo stato degli atti, ingiustificati. >>.

La sentenza, dunque, si pronuncia allo stato degli atti, non evidenziando espressamente specifici vizi sostanziali nelle asserzioni regionali, ma denunciando invece le già citate carenze e incongruenze nell'istruttoria, nella valutazione e nella motivazione del diniego di autorizzazione. In effetti queste carenze risultano nelle determinazioni regionali, poiché - come rilevato dal Tar e diversamente da quanto sostenuto dalla Regione - quest'ultima, nel corretto esercizio della propria discrezionalità, doveva farsi carico dell'esistenza di atti pianificatori (nel caso in esame il PUTT/P e il PRIE) recanti diverse risultanze pur avendo il medesimo oggetto. La sentenza supera così i rilievi dell'appello regionale, poiché gli addebiti istruttori, valutativi e motivazionali del Tar, così come testualmente riportati, risultano corretti.

Fermo restando che l'annullamento da parte del Tar per i suddetti vizi istruttori, valutativi e motivazionali non preclude, anzi impone, all'Amministrazione di (ri)adottare determinazioni conformi alla pronuncia del giudice e al quadro normativo.

3.1.2 - Anche quanto alla viabilità di collegamento degli aerogeneratori la sentenza appellata non reca specifiche contestazioni alle determinazioni regionali in materia, che restano così incise soltanto dai generali (e fondati, salvi gli ulteriori provvedimenti: v. il capo che precede) addebiti istruttori, di valutazione e di motivazione ravvisati dal Tar.

Infatti relativamente alla viabilità si leggono in sentenza soltanto questi rilievi (espressi nella parte della sentenza dedicata ai cavidotti interrati): <<Lo stesso Settore (Settore foreste: n.d.r.) d'altronde, rispetto alle strade, si è limitato a precisare che esse si presentano ammissibili a condizione "di rettificare il progetto posizionando i percorsi stradali anzidetti anche in adiacenza delle aree protette (boschi e macchia mediterranea), considerato che tali opere costituirebbero una barriera taglia-fuoco in caso di incendi boschivi e faciliterebbero l'intervento di soccorso/spengimento" >>].

3.2 - Per quanto riguarda "l'effetto selva" l'appellata sentenza si è espressa come segue.

"...l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica richiama una pubblicazione dedicata proprio alla valutazione paesaggistica degli impianti eolici, commissionata dal Ministero per i Beni e le attività culturali.

Il riferirsi a tale studio non è in sé incongruo; rimane il fatto che le indicazioni ivi contenute sono di ordine generale e astratto, esprimendo concetti e criteri, sicuramente condivisibili (ad esempio, un oggetto posto in alto ha un impatto maggiore di uno in basso; dev'essere valutata la visibilità sequenziale, ovvero quella dell'osservatore in movimento). Essi però, isolatamente e senza

l'esplicitazione delle condizioni alle quali sono applicati e del metodo di tale applicazione, sono inidonei a sostenere, a livello motivazionale, il provvedimento negativo. Ciò ancor di più nello specifico contesto, in cui il diniego di autorizzazione paesaggistica non può che raffrontarsi con le motivazioni della (parzialmente positiva) verifica ambientale (determina dirigenziale del Settore ecologia 24 aprile 2006 n. 214), nella quale si precisa che l'esclusione delle pale 9, 11 e 12 (anche perché queste ultime "sono a ridosso di un'area tipizzata come "Bosco" dal vigente PUTT") "consente inoltre di ridurre l'effetto selva dell'impianto".

In concreto non è agevole comprendere l'iter logico seguito nell'impugnata nota 3 settembre 2010 n. 159 e in particolare come ad un effetto selva di qualsivoglia entità (in questo caso ridotto) possa conseguire il diniego dell'autorizzazione e come e se l'effetto selva si riferisca effettivamente al bene tutelato, cioè all'ambito territoriale esteso D, con la relativa area annessa (peraltro, per quanto risultante dalla cartografia del PUTT)".

L'appello della Regione contesta questi rilievi, affermando la correttezza motivazionale ed istruttoria del proprio provvedimento.

La censura regionale è fondata.

In primo luogo può osservarsi che la stessa determina dirigenziale del Settore ecologia 24 aprile 2006 n. 214 richiamata dal Tar, laddove afferma che "l'esclusione delle pale 9, 11 e 12 consente inoltre di ridurre l'effetto selva dell'impianto", dimostra che un "effetto selva", seppur ridotto dalla esclusione delle pale 9, 11 e 12, permane pur sempre nel sito in argomento.

Ciò premesso, la contestata nota del Servizio assetto del territorio, Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica, prot. n. 159 del 24 giugno 2010, confermata dalla successiva nota prot. n. 159 del 3 settembre 2010 impugnata in primo grado da NCD con i motivi aggiunti, reca prospettazioni critiche sull' "effetto selva" degli aerogeneratori da assentire le quali - oltre che, come riconosciuto dal Tar, congruamente riferite a una pubblicazione commissionata dal Ministero per i Beni e le attività culturali e specificamente dedicata alla valutazione paesaggistica degli impianti eolici - sono non già limitate a indicazioni di ordine generale e astratto ma invece mirate agli impianti proposti, e adeguatamente istruite e motivate.

Il provvedimento infatti, tra l'altro:

- richiama la documentazione scritto-grafica e gli accertamenti di ufficio effettuati e la restrittiva disciplina urbanistico-paesaggistica-idrogeologica del sito;*
- rileva che le turbine M14, M13, M11, M8 e M10 e i relativi cavidotti interessano l'area boscata e/o l'area annessa;*
- rileva che da accertamenti di ufficio - chiaramente indicati nell'atto - è risultata nell'area d'intervento la presenza di lembi di bosco interessati dall'intervento;*
- precisa che le pale eoliche in oggetto, sommate a quelle preesistenti e illustrate graficamente nella Tav. 1.10 del Quadro ambientale "Componente paesaggio - post operam.", evidenziano alle foto "un forte effetto di riduzione della visuale paesaggistica con effetto di co-visibilità riveniente dalla sommatoria delle pale già presenti, del preesistente impianto NCD, con quelle da realizzare, effetto che si amplifica come visuale in quanto ubicato su un'altura visualizzabile da un esteso contorno";*
- aggiunge che nella stessa area sono ubicati altri impianti eolici e li descrive adeguatamente, rilevando che l'insieme di tre parchi eolici contigui va a sommarsi come negativo effetto di co-visuale e interruzione della visuale alla proposta di ampliamento in oggetto;*
- precisa che nella disposizione apparentemente casuale e disordinata delle torri oggetto della proposta "si rileva una evidente mancanza di integrazione paesaggistica".*

Dunque ponendo a raffronto l'atto impugnato in prime cure e i rilievi mossi dall'appellata sentenza risulta che il provvedimento regionale non merita quei rilievi, poiché esso dà conto in modo adeguato delle considerazioni che hanno indotto l'Ente preposto a ravvisare nell' "effetto selva" delle pale eoliche in progetto un impatto paesaggistico negativo.

3.3 - Circa la censura della Regione secondo cui erroneamente la sentenza n. 1846/2011 ha ritenuto che - essendosi già pronunciato in materia il competente Servizio foreste - lo stato di salute

delle piante non rientra nella competenza del Servizio assetto del territorio (giacché tale valutazione non sarebbe posta a base del diniego di autorizzazione paesaggistica, e comunque non ne ha rappresentato l'unico motivo, essendo il parere plurimotivato) si osserva quanto segue.

La censura regionale riguarda la parte dell'appellata sentenza relativa al seguente passo della nota prot. n. 159 del 3 settembre 2010 impugnata in primo grado con i motivi aggiunti: "Né dall'analisi delle ortofoto si rileva la presenza di strade già esistenti che coprono completamente i percorsi dei cavidotti. Inoltre l'eventuale realizzazione di cavidotti interrati in area di pertinenza ATD "Boschi" e/o nell'area annessa: produce un evidente impatto negativo sullo stato di salute della vegetazione in quanto lo scavo (profondo 1,30-1,50 m) intercetta l'apparato radicale degli alberi presenti determinando un evidente stato di sofferenza e/o squilibrio tra apparato radicale e parte aerea, che può determinare anche la morte degli esemplari arborei." (v. il capo II.VIII della citata nota prot. n. 159 del 3 settembre 2010).

In proposito il Tar afferma quanto segue.

<<Quanto ai cavidotti, secondo la Regione collocati in zone classificate come C (valore distinguibile) e all'interno dell'ambito delle aree D (valore relativo- "Bosco") del PUTT/P B, anche a prescindere da quanto sopra osservato, basterebbe richiamare, per escluderli dalla valutazione paesaggistica in quanto interrati, il disposto dell'articolo 5.02, punto 1.06, delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P, in virtù del quale l'autorizzazione paesaggistica non va richiesta per "il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra". Sul piano logico d'altronde non è percepibile quale sia in effetti l'impatto sulle visuali paesaggistiche di opere nel sottosuolo.

In realtà il giudizio negativo inerente ai cavidotti sarebbe determinato da "un evidente impatto negativo sullo stato di salute della vegetazione in quanto lo scavo... intercetta l'apparato radicale degli alberi presenti determinando un evidente stato di sofferenza e/o squilibrio tra apparato radicale e parte aerea...".

Tale tipo di valutazione, nel contenuto suo proprio (che difficilmente potrebbe definirsi di ordine paesaggistico), appare però del tutto dissonante rispetto a quanto espresso dallo specifico Settore foreste, nel parere 26 luglio 2006 n. 5647, il quale, nel rendere parere favorevole, ha solo prescritto che, ove il percorso delle opere interrate non coincidesse con le aree stradali, esso dovrà essere progettato ad almeno 10 m dalle aree sottoposte a tutela forestale, senza sollevare alcun'obiezione in relazione allo sviluppo radicale o vegetazionale in genere. >>.

I rilievi del Tar non sono condivisibili.

L'assunto dell'organo regionale, infatti, appare logicamente ineccepibile e correttamente riferito anche al profilo paesaggistico (evidentemente inciso dal deperimento o dalla moria delle essenze arboree dovuti alla sofferenza radicale conseguente agli scavi).

Inoltre quell'assunto non risulta dissonante rispetto al citato parere del Settore foreste 26 luglio 2006 n. 5647, posto che quel parere, nel prescrivere che il percorso delle opere interrate, ove non coincidente con le aree stradali, debba essere progettato ad almeno 10 metri dalle aree sottoposte a tutela forestale, tutela anche lo sviluppo radicale o vegetazionale, che è salvaguardato da quella distanza di almeno 10 metri.

Ne consegue che:

- per un verso risulta erroneo l'appello regionale laddove, per contestare la sentenza del Tar, afferma dapprima che la valutazione sulla salute delle piante non è stata posta a base del diniego di autorizzazione paesaggistica;

- ma per altro verso - laddove lo stesso appello regionale, subito dopo [nell'affermare che la valutazione sulla salute delle piante "comunque non ne ha rappresentato l'unico motivo (essendo il parere plurimotivato)"] richiama tutti gli altri motivi su cui si fonda il diniego della Regione - la residua censura regionale risulta fondata (e dunque erroneo l'assunto del Tar), poiché - come si è rilevato - l'assunto dell'organo regionale circa l'impatto dei cavidotti interrati appare logicamente ineccepibile e correttamente riferito anche al profilo paesaggistico.

4. - In conclusione:

- l'appello principale NCD va respinto;
- l'appello incidentale della Regione va accolto in parte; segnatamente nelle parti in cui (contestando in parte qua l'appellata sentenza n. 1846/2011) afferma:

a) relativamente all' "effetto selva", l'adeguata valutazione/motivazione dell'atto impugnato in primo grado (la nota del Servizio assetto del territorio - Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica, prot. n. 159 del 24 giugno 2010, confermata dalla successiva nota prot. n. 159 del 3 settembre 2010 impugnata da NCD con i motivi aggiunti);

b) la correttezza del giudizio negativo della Regione sui cavidotti interrati.

Per l'effetto, a parziale riforma della sentenza appellata, va in parte respinto il ricorso di primo grado laddove:

- censura le determinazioni degli atti impugnati circa "l'effetto selva";

- censura le determinazioni degli atti impugnati circa l'impatto derivante dai cavidotti interrati.

Salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione sulla scorta della presente sentenza.

La vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio nei due gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:

- respinge l'appello principale di Ncd - Divisione eolica srl;

- accoglie in parte, come sopra specificato al capo 4 della motivazione, l'appello incidentale della Regione Puglia.

Per l'effetto, a parziale riforma dell'appellata sentenza n. 1846/2011 respinge il gravame di primo grado nelle parti in cui: censura le determinazioni degli atti impugnati circa "l'effetto selva" e circa l'impatto derivante dai cavidotti interrati. Conferma ogni altra statuizione della appellata sentenza.

- La Provincia di Foggia Ufficio Ambiente, con determinazione dirigenziale n. 1717 del 27/07/2013 esprimeva parere favorevole alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001;

- A seguito della succitata sentenza, la Società NCD Divisione Eolica S.r.l., in data 23/09/2013, acquisita dalla Regione Puglia al prot. n. 7808 del 07/10/2013, richiedeva alla Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio SIT e Beni Culturali il rilascio della autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento con tre ulteriori aerogeneratori dell'impianto eolico esistente in Castelnuovo della Daunia;

- La Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio SIT e Beni Culturali in data 16/10/2013 rilasciava Autorizzazione Paesaggistica con determina di seguito integralmente riportata:

La Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio SIT e Beni Culturali in data 16/10/2013 rilascia Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P relativamente al progetto di lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di 3 aerogeneratori con determina n. DET 2013/0002176 a firma del responsabile del settore arch. Stefano Biscotti, premettendo:

• che con delibera n.20 del 25/1/2010 la Giunta provinciale ha deciso di procedere alla costituzione della Commissione locale per il paesaggio come regolata dall'art. 8 della LR 20/2009 e successive modifiche;

• che con determina n. 539 del 22/2/2010 si è deciso di approvare e di rendere noto, nelle forme dovute, l'avviso pubblico per l'istituzione di elenchi di esperti da inserire nella Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 8 della LR 20/2009 • che con determina n. 3006 del 29/9/2010 si è deciso di nominare i membri esperti della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Foggia, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 della legge regionale n. 20/2009 e s.m.i.;

• che con delibera di Giunta Regionale n. 2766 del 14/12/2010 si è deciso di attribuire in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli

interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della Lr 20/2009;

• che la Giunta Regionale, a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, non ha ad oggi attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, al comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) e dunque a far data del 01.01.2010 lo stesso comune non risulta delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche;

• che con delibera di Giunta Regionale n. 1435 del 2/08/2013 "Adozione del Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR)" pubblicata sul BURP n. 108 del 6/8/2013 e che a norma dell'art. 143 comma 9 del Dlgs. 42/2004 "a far data dall'adozione del Piano Paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel Piano stesso";

- Visto l'art. 5.01 delle N.T.A. del "P.U.T.T. Paesaggio", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000;

- Visti gli ambiti di tutela come individuati nella cartografia allegata al PPTR adottato;

- Viste le Norme tecniche d'Attuazione del PPTR adottato (in particolare i titoli V e VI);

- Visto l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

(Documentazione agli atti)

Visto che:

• la Ditta NCD Divisione Eolica srl, con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia al n. 69826 del 23/09/2013, ha presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dagli elaborati scritto-grafici:

Relazione illustrativa del procedimento amministrativo

Elenco Pareri/Nulla Osta

Relazione tecnica descrittiva

Tav 01 Inquadramento Territoriale

Tav 02 Compatibilità con la struttura ecosistemica ambientale

Tav 03 Compatibilità con la struttura idrogeomorfologica

Tav 04 Compatibilità con la struttura antropica e storico culturale

Tav 05 Compatibilità con gli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/P

(Descrizione dell'intervento)

Progetto di lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di 3 aerogeneratori

Dati Catastali: Foglio 41 Particelle 64

Foglio 41 Particelle 70

Foglio 41 Particelle 289

Foglio 42 Particelle 30

Foglio 42 Particelle 53

(Conformità con le prescrizioni del piano paesaggistico vigente)

Considerato che:

l'intervento proposto ricade in un'area non sottoposta a vincolo paesaggistico ex art 134 o 142 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., l'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico posto dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo D. Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore relativo "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche". (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene gli Ambiti Territoriali Distinti, elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento L'area di intervento è interessata dalla presenza di vincolo idrogeologico.

Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

Da approfondimenti d'ufficio, si rileva che in prossimità dell'area interessata dall'intervento è presente un Boschi e macchie la cui area di pertinenza/annessa è sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni)

Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 07/10/2013, che in relazione all'intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: "Preso atto che il proponente ha ridotto a tre gli aerogeneratori rispetto alla precedente proposta formulata nell'ambito del precedente procedimento ancora di competenza del settore Assetto del Territorio della Regione Puglia, verificato che rispetto alla precedente proposta sono stati eliminati gli aerogeneratori compresi nell'ATE C e che quelli residuali non presentano alcuna interferenza con l'ATD Boschi e ricadono in ATE D, si ritiene che l'intervento proposto, non contrasta con elementi significativi del contesto paesaggistico, in una zona peraltro già interessata da un impianto esistente".

Verificata la conformità con l'art.105 delle NTA del PPTR adottato.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.

(adempimenti normativi generali)

Considerato che:

- l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.*
- Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico dell'intervento previsto, come proposto ai sensi dell'articolo 5.01, comma 7 delle NTA del PUTT/P, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune.*
- Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.*
- Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 02/08/2013, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio - Politiche Comunitarie il Dirigente Arch. Biscotti Stefano;*
- Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2013;*

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione per l'anno 2013 ed i successivi decreti commissariali di conferimento degli incarichi;
- Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 08/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2012 ed il Piano degli Obiettivi (P.D.O.);
- Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto lo Statuto dell'Ente;
- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

• **DI RILASCIARE** per le motivazioni e eventuali prescrizioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., l'autorizzazione paesaggistica alla ditta NCD Divisione Eolica srl per l'intervento di seguito descritto:

Comune: CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG)

Dati catastali: Foglio 41, p.lle 64-70-289, Foglio 42, p.lle 30-53

Oggetto: "Progetto di lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di 3 aerogeneratori "

• **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento:

- al Sig. Sindaco del Comune di CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG),

- alla ditta interessata.

• **DI DEMANDARE** all'amministrazione comunale il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente parere sulla base della documentazione fotografica che la ditta è tenuta a trasmettere alla fine dei lavori.

Di pubblicare il presente provvedimento secondo le modalità definite dalla D.G.R. del 28/12/2010, recante "Esercizio funzioni delegate in materia di paesaggio. Modalità di trasmissione all'ente regionale delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dai comuni e dalle province per il controllo";

• Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) con ordinanza n. 00108/2014 Reg.Prov.Coll. – n. 01002/2010 Reg.Ric., sull'istanza di nomina del commissario ad acta nel ricorso proposto da Ncd Divisione Eolica S.r.l. contro la Regione Puglia per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia, che non ha adottato la determinazione conclusiva per il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, in ordine alla domanda presentata dalla società ricorrente in data 27 marzo 2009, relativa all'ampliamento di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nel Comune di Castelnuovo della Daunia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nella camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia; Tiziana Colelli;

Considerate le vicende, anche giurisdizionali, successive alla sentenza di cui si chiede l'esecuzione, che hanno determinato la riattivazione del sotteso procedimento di valutazione dell'istanza per cui è causa, con superamento di ogni eventuale diversa determinazione;

Ritenuto che esigenze di carattere sostanziale legate alla certezza dei tempi dell'azione amministrativa, in questo caso incidenti su ingenti investimenti economici, impongono che alla società ricorrente siano finalmente fornite risposte definitive in ordine all'istanza stessa, risalente all'anno 2009, secondo quanto statuito nella sentenza in epigrafe;

Ritenuto per tanto che, essendo il procedimento in questione sostanzialmente ancora pendente e pur avendo questo conosciuto fasi alterne, l'interesse della società ricorrente ad ottenere l'adempimento dell'obbligo di conclusione dello stesso con una determinazione espressa è – allo stato – ancora sussistente, anche considerato il carattere per così dire “neutro” della relativa statuizione giudiziale;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza diretta ad ottenere la nomina di un commissario ad acta, nomina quale commissario ad acta l'ing. Daniele Diomedede.

Il sottoscritto Ing. Daniele DIOMEDE, in qualità di commissario ad acta nominato con ordinanza n. 108/2014, in merito alla Procedura di Autorizzazione Unica relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'ampliamento con n. 3 aerogeneratori della potenza di 2,55 MW di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte eolica esistente, avente potenza elettrica di 3,84 MW, da ubicare nel Comune di Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia - località “Apicella”:
Premesso che:

- in gennaio 2014, ricevuto l'incarico, provvedeva tempestivamente a prendere contatti con l'ufficio Energia e Reti energetiche della Regione Puglia, ente preposto al rilascio della succitata Autorizzazione Unica, al fine di essere edotto sullo stato della pratica e successivamente ad insediarsi;
- il 31 gennaio 2014 il sottoscritto si insediava presso l'ufficio Energia e Reti energetiche della Regione Puglia;
- nel marzo 2013 formalizzava richiesta scritta presso il Tribunale Amministrativo Regionale per poter incontrare per un colloquio l'ill.mo Giudice Relatore della succitata ordinanza, al fine di concordare l'eventualità di convocare una nuova conferenza di servizi o diversamente procedere con il rilascio della relativa determina;
- in aprile 2014 lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale fissava la Camera di Consiglio per il giorno 14 maggio 2014;
- il 28 aprile 2014 richiedeva una proroga di 60 gg per il rilascio della Autorizzazione Unica di cui in oggetto;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) con ordinanza n. 676/2014Reg.Prov.Coll. – n. 01002/2010 Reg.Ric., riteneva di accogliere la richiesta di proroga di 60 giorni formulata dal sottoscritto al fine di provvedere direttamente all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento amministrativo e, conseguentemente, di sostituirsi alla Amministrazione inerte senza la necessità di indire la conferenza di servizi;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 21 marzo 2013 ha provveduto alla registrazione dell'atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 015966.

Tutto ciò premesso e considerato:

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20 marzo 2013 dalla società Ncd Divisione Eolica S.r.l.;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

E' adottata la determinazione con il rilascio di Autorizzazione Unica relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'ampliamento con n. 3 aerogeneratori della potenza di 2,55 MW di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte eolica esistente, avente potenza elettrica di 3,84 MW, da ubicare nel Comune di Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia - località "Apicella", alla Società Ncd Divisione Eolica S.r.l., con sede legale in Contrada Ariella - Castelnuovo della Daunia - P. IVA 02315850715, nella persona della Sig.ra DE CRISTOFARO Rosina, nata a Motta Montecorvino, il 21/05/1948, domiciliata per la carica presso la sede della società.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Ncd Divisione Eolica S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di

energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uso interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012

paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- con la sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o Comuni interessati, il proponente si obbliga a rispettare i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto ai sensi del punto 4.1 nonché del rispetto del punto 4.2 dell'art. 4 della DGR 3029/2010.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il commissario ad acta
Ing. Daniele Diomede